



Priorità 2

Potenziare la competitività dell'agricoltura e la redditività delle aziende

BANDO MISURA 6

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

Sottomisura 6.1 – Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori (operazione 6.1.1)



Sommario

Articolo 1 Definizioni	2
Articolo 2 Nota introduttiva	3
Articolo 3 Obiettivi.....	4
Articolo 4 Ambito territoriale	4
Articolo 5 Beneficiari	4
Articolo 6 Condizioni di ammissibilità	5
Articolo 7 Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto	7
Articolo 8 Modalità di presentazione della domanda	8
Articolo 9 Documentazione richiesta	9
Articolo 10 Criteri di selezione.....	10
10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto	11
Articolo 11 Valutazione e selezione delle domande di aiuto	11
Articolo 12 Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale	12
Articolo 13 Pagamenti	12
Articolo 14 Gestione delle Domande di Pagamento	12
Articolo 15 Approccio integrato: le sottomisure attivabili	13
Articolo 16 Impegni specifici collegati alla sottomisura	13
Articolo 17 Revisioni del PSA e proroghe	14
Articolo 18 Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni.....	14
Articolo 19 Recesso / rinuncia dagli impegni	15
Articolo 20 Cause di forza maggiore.....	15
Articolo 21 Il responsabile di procedimento	16
Articolo 22 Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	16
Articolo 23 Disposizioni finali	16
Articolo 24 Allegati	17

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente documento, si intende per:

Autorità di Gestione (AdG PSR): Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell'art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell'efficace e corretta gestione ed attuazione del programma.

Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS): Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020.

Responsabili del Procedimento (RdP): Funzionario dell'Ufficio competente a supporto del RdM / RdS.

OP – AGEA: L'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013.

UECA: Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare.

Comitato di Sorveglianza (CdS): Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013).

Beneficiario: Il soggetto cui viene concesso ed erogato l'aiuto forfettario.

Fasciolo aziendale: L'elemento che all'interno del SIAN è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni strutturali e durevoli relativo a ciascuna azienda agricola è il fascicolo aziendale (D.P.R. 503/99 e nel Decreto legislativo 99/2004).

Giovane agricoltore: una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

CAA: Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento.

Tecnici convenzionati (TC): Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario provvedono a compilare e rilasciare SIAN sulla piattaforma informatica le domande di aiuto e pagamento.

Articolo 2

Nota introduttiva

Il PSR Basilicata consente di attivare in maniera integrata la sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per giovani agricoltori”, il cosiddetto “primo insediamento”, con altre tre sottomisure:

- 4.1 – Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole;
- 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità;
- 4.4 – Sostegno ad investimenti non produttivi.

L’adesione all’approccio integrato è possibile a condizione che il potenziale beneficiario dichiari nel PSA di attivare obbligatoriamente l’aiuto ex sottomisura 4.1.

L’eventuale attivazione delle altre sottomisure nell’ambito dell’approccio integrato (3.1 e 4.4) dovrà altresì essere specificata nel PSA.

Le modalità di partecipazione alle sottomisure 4.1, 3.1 e 4.4 (approccio integrato) saranno specificate negli appositi **bandi di sottomisura riservati ai giovani agricoltori** finanziati con la sottomisura 6.1, i quali saranno pubblicati **prima dell’apertura della seconda finestra di cui al presente bando.**

Vi è comunque la possibilità di accedere esclusivamente alla sottomisura 6.1 (approccio ordinario e non integrato).

Il presente bando è strutturato in due finestre:

1. La prima dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016 con una dotazione di € 12.000.000.
2. La seconda dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con una dotazione di € 12.000.000.

Considerato che trattasi di un unico Bando, i giovani agricoltori ammessi ma non finanziati, nel corso dell’istruttoria della prima finestra, possono con apposita comunicazione confermare la domanda di aiuto a valere sulla seconda finestra (si veda il successivo articolo 11).

Parimenti, anche l’attuazione delle altre sottomisure avverrà in funzione della disponibilità di risorse, secondo due differenti finestre.

Si riportano di seguito le tipologie di sostegno previste per le sottomisure attivabili nell’ambito dell’approccio integrato:

Sotto misura del PSR Basilicata 2014/2020	Sostegno previsto
4.1 “Investimenti nelle aziende agricole”	Aliquota di sostegno pari al massimo al 70% dell’investimento totale per i giovani agricoltori che beneficiano del sostegno di cui alla sottomisura 6.1 del PSR Basilicata (Reg. UE 1305/2013). Massimale dell’investimento ammissibile: € 125.000,00
3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”	Pagamento annuale il cui importo è determinato in base al livello dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai sistemi di qualità per una durata massima di cinque anni. L’importo annuo massimo è di 3.000,00 euro per azienda.
4.4 “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”	L’intensità di aiuto, trattandosi di investimenti non produttivi in coerenza con l’Allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, è pari al 100% delle spese ammissibili.

Per chi nel PSA avesse indicato un approccio integrato, vi è la possibilità di cambiare strategia e di non partecipare ad una misura ovvero di fermarsi alla sola 6.1.

Non è possibile viceversa il contrario: chi avesse indicato di accedere in maniera non integrata (solo 6.1) non potrà accedere secondo la presente procedura alle altre sottomisure previste nell'ambito dell'approccio integrato (4.1, 3.1, 4.4).

Articolo 3

Obiettivi

La sottomisura 6.1 – “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” mira ad agevolare l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori e l'adeguamento strutturale delle aziende da essi condotte, concorrendo a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

1. F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l'orientamento al mercato;
2. F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano;
3. F26. Aumentare l'accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali;
4. F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali;
5. F28. Creare opportunità occupazionali, in particolare per giovani e donne, attraverso lo sviluppo di nuove imprese agricole, artigianali e commerciali.

L'operazione garantisce un sostegno all'avviamento di attività agricole e concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alle Focus Area 2B "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale".

Articolo 4

Ambito territoriale

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale, in quanto rurale.

Casi Particolari

Per quanto attiene a potenziali beneficiari con terreni posti anche in altre Regioni, l'aiuto potrà essere concesso a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- a) almeno il 70% della SAU ricade in territorio lucano;
- b) l'azienda è ubicata in territorio lucano, come rilevabile da Fascicolo Aziendale e/o domanda di aiuto SIAN.

Gli eventuali investimenti fissi devono essere eseguiti in territorio lucano.

Articolo 5

Beneficiari

I beneficiari sono persone di età compresa tra **18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti)**, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Articolo 6

Condizioni di ammissibilità

L'aiuto forfettario viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato.

L'accesso alla presente sottomisura è consentito a condizione che **al momento del rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN** siano soddisfatti i seguenti requisiti:

1. **I beneficiari sono giovani di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) che si insediano per la prima volta in azienda agricola in qualità di capo azienda e che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali** (titoli di studio in materia agronomico – forestale, attestati di frequenza corsi in materia agronomico – forestale, esperienza lavorativa)¹. Il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali dovrà essere conseguito entro 36 mesi dalla data della decisione di concedere il sostegno.
2. **Il giovane agricoltore deve risultare insediato da non oltre 12 mesi.** L'inizio dell'insediamento è identificato con la data in cui risulta, per la prima volta, **l'apertura della partita IVA agricola.**
3. Nel caso in cui un giovane agricoltore **non si insedia nell'azienda come unico capo della stessa**, il richiedente deve risultare alternativamente:
 - a. **contitolare**, nel caso di insediamento in società agricole di persone, ed avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
 - b. **socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola.** Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
4. Il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA), compilato chiaramente ed adeguatamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza, deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - Sezione 1 – Anagrafica
 - Sezione 2 – Situazione iniziale dell'azienda
 - Sezione 3 – Il progetto di impresa
 - Sezione 4 – Eventuale accesso all'approccio integratoIl PSA deve prevedere l'impegno del beneficiario ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13, ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento. Il PSA, come indicato all'articolo 9, non può essere oggetto di integrazioni.
5. L'azienda deve avere una dimensione economica espressa in termini di **Produzione Lorda Standard (Standard Output - SO) non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro** (ai sensi

¹ L'agricoltore deve possedere qualifiche e competenze professionali adeguate, dimostrate attraverso il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- un titolo di studio ad indirizzo agrario tra quelli previsti dall'ordinamento vigente nell'ambito dei cicli di istruzione superiore;
- esperienza formativa per il rilascio della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per un minimo di 150 ore, attestati da Organismi di Formazione accreditati dalla Regione);
- esperienza lavorativa (minimo 24 mesi come coadiutore familiare, o come operaio agricolo) salvo i casi previsti da specifica deroga.

dell'art.19 paragrafo 4 del Reg.(UE) n.1305)². Le soglie minima e massima per l'ammissibilità espresse in standard output sono determinate con riferimento all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici (Allegato 1 al presente bando).

Ai fini del suddetto calcolo si procederà come di seguito riportato:

5.1 Nel caso di **presentazione della domanda di aiuto nella prima finestra e di conferma della stessa nella seconda finestra** (Art. 11 del bando), per il calcolo dello Standard output si farà riferimento per le produzioni vegetali al piano colturale presente sul Fascicolo aziendale alla data del 15/05/2016, e per il patrimonio zootecnico alla media dei capi detenuti nell'anno solare 2015;

5.2 In caso di presentazione di una **nuova domanda di aiuto nella seconda finestra**, per il calcolo dello Standard output si farà riferimento per la parte vegetale, al piano colturale 2016/2017 (da verificare successivamente al 15/05/2017), e per la parte zootecnica alla media del patrimonio zootecnico detenuto nell'anno 2016.

Non sono ammissibili:

- a) la costituzione della nuova impresa da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare (nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado), se avvenuta successivamente al 1 gennaio 2014. Le relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado sono esplicitate nell'Allegato 6. Per i terreni presenti nel fascicolo dell'agricoltore "cedente", condotti con contratto di affitto o comodato non rinnovato al giovane subentrato, non si incorre nella esclusione a condizione che il Fascicolo di origine risulti chiuso alla data di presentazione della domanda di accesso al bando sottomisura 6.1.
- b) il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- c) l'erogazione di più di un premio di insediamento per azienda;
- d) le istanze presentate da soggetti non affidabili³;
- e) l'insediamento in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007/2013;
- f) l'insediamento di un giovane già beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo.

Controlli sull'ammissibilità della domanda di aiuto

² Nel caso di aziende ubicate in regioni diverse, fatto salvo quando indicato all'art. 4 , lo SO va calcolato rispetto all'intera azienda.

³ Sono inaffidabili i soggetti per i quali, nel precedente periodo di programmazione (PSR 2007/2013) o nell'attuale (PSR 2014/2020), è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi di sviluppo rurale.

Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore. Nel caso è stata pronunciata la revoca ed il soggetto ha fatto ricorso presso le autorità competenti dovrà attenersi alle disposizioni dell'OP AGEA (rilascio garanzia fidejussoria da svincolare ad esito del ricorso). Il soggetto per il quale la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore non rientra nella predetta casistica. Ai fini del controllo relativo all'affidabilità del soggetto richiedente si farà riferimento anche al registro debitori AGEA.

I controlli amministrativi e tecnici sono espletati sulla totalità delle domande e riguardano:

1. la verifica che l'età del potenziale beneficiario sia compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti), mediante la domanda di aiuto SIAN e il Fascicolo Aziendale;
2. la verifica che il potenziale beneficiario non sia già stato titolare di azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;
3. la verifica che la partita IVA agricola sia stata attivata da non oltre 12 mesi dal rilascio sul portale SIAN della domanda di aiuto, mediante le funzionalità del portale SIAN: verifica del Fascicolo Aziendale;
4. la verifica che il potenziale beneficiario si insedi come contitolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, o come socio amministratore di società di capitale o di società cooperative avente come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, mediante le banche dati della CCIAA;
5. la verifica che il PSA contenga tutti gli elementi di cui ai comma 4 e 5 del presente articolo, mediante l'esame del PSA;
6. la verifica che lo SO sia non inferiore a 10.000,00 euro e non superiore a 150.000,00 euro, mediante i dati di cui all'indagine RICA/INEA per l'analisi delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole e dei loro risultati economici e del Fascicolo aziendale;
7. la verifica che la nuova impresa non derivi da un frazionamento avvenuto successivamente al 01 gennaio 2014 e nell'ambito di relazioni parentali o di affinità di primo e secondo grado, mediante lo storico dello stato di famiglia e la banca dati catastale e/o Fascicolo Aziendale;
8. la verifica che il passaggio di titolarità dell'azienda non avvenga, anche per quota, tra coniugi, mediante lo storico dello stato di famiglia e la visura camerale storica;
9. la verifica che il richiedente non sia già stato beneficiario di un premio di primo insediamento in ambito agricolo, mediante la consultazione di banche dati regionali e di altre PA;
10. la verifica che l'azienda sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
11. la verifica che almeno il 70% della SAU sia ubicata sul territorio della Regione Basilicata, mediante il portale SIAN / Fascicolo Aziendale;
12. la verifica che il potenziale beneficiario sia un soggetto affidabile, mediante il registro debitori AGEA e altre banche dati;
13. la verifica delle attività agricole (coltivazione o allevamento) dichiarate nel PSA, mediante il Fascicolo Aziendale;
14. la verifica che l'insediamento non avvenga in aziende che hanno beneficiato dell'aiuto a valere sulla Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" della programmazione 2007-2013, mediante banche dati regionali e SIAN;
15. la verifica dell'esperienza professionale, tramite estratto conto previdenziale INPS;
16. la verifica delle qualifiche del richiedente, mediante la presentazione di atti comprovanti e interrogazioni ad altre PA.

Articolo 7

Dotazione finanziaria, forma, intensità e riconoscimento dell'aiuto

Il presente bando è strutturato in due finestre:

- a) La prima dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016 con una dotazione di € 12.000.000,00
- b) La seconda dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017 con una dotazione di € 12.000.000,00

La dotazione finanziaria complessiva del bando, sottomisura 6.1, è quindi pari ad € 24.000.000,00.

L'aiuto forfettario è concesso in conto capitale quale sostegno allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del PSA. Ciascun potenziale beneficiario potrà presentare una sola istanza.

L'aiuto forfettario è modulato tenendo conto delle aree che presentano maggiori criticità, come di seguito riportato:

- ✓ **€ 70.000,00** per gli insediamenti in aree territoriali con vincoli naturali (aree montane, ex Direttiva 75/268/CE e ss.mm.ii.) o specifici (Aree Parco o Natura 2000). Almeno il 51% della SAU dovrà ricadere in aree territoriali con vincoli naturali o specifici;
- ✓ **€ 60.000,00** in tutte le altre aree.

L'aiuto sarà erogato in due rate in un periodo massimo di **36 mesi, salvo diversa indicazione temporale indicata nel cronoprogramma:**

- ✓ la prima rata, pari al 70% dell'importo dell'aiuto, sarà erogata dopo la singola decisione di concedere il sostegno, previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell'anticipo;
- ✓ la seconda rata, pari al 30% dell'importo dell'aiuto, è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Il PSA deve essere sviluppato esclusivamente in funzione dell'aiuto forfettario previsto nell'ambito della sottomisura 6.1.

Tanto premesso si evidenzia che sarà l'ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA.

Nello specifico il PSA si considererà attuato se il beneficiario ha completato le attività previste ed ha raggiunto gli obiettivi del PSA. Nel caso in cui il beneficiario abbia avuto accesso al punteggio relativo al grado di innovazione, sarà necessario fornire prova documentale dell'acquisto del bene/servizio innovativo indicato nel PSA.

Articolo 8

Modalità di presentazione della domanda

Condizione necessaria per la presentazione della domanda di aiuto è la costituzione, ovvero l'aggiornamento, del Fascicolo Aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99. La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di aiuto sul SIAN, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La domanda di aiuto forfettario potrà essere presentata secondo la seguente tempistica:

ATTIVITA'	PRIMA FINESTRA	SECONDA FINESTRA
Rilascio della domanda sul portale SIAN	Dal 2 Maggio 2016 al 29 Luglio 2016	Dal 10 Novembre 2016 al 20 febbraio 2017
Presentazione del plico contenente la documentazione cartacea	Entro il 5 Agosto 2016	Entro il 27 Febbraio 2017

Il plico contenente la documentazione cartacea di cui all'art. 9 dovrà pervenire entro le suddette date (fa fede il timbro postale) e dovrà essere inviato **esclusivamente mediante raccomandata A/R** a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sul plico deve essere ben visibile:

- a) il mittente;
- b) la dicitura: **Bando sottomisura 6.1 - PSR Basilicata 2014/2020 – Non aprire**

Articolo 9

Documentazione richiesta

La documentazione cartacea da presentare è la seguente:

1. Domanda di aiuto generata dal portale SIAN in duplice copia;
2. Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali in duplice copia;
3. Allegato 3 - Piano di Sviluppo Aziendale in duplice copia. Il documento dovrà essere redatto in conformità al modello e compilato adeguatamente ed esaustivamente in ogni sua parte, pena l'irricevibilità dell'istanza. Il Piano di Sviluppo Aziendale dovrà essere firmato dal beneficiario e redatto, firmato e timbrato da un tecnico abilitato. Qualora il richiedente posseda l'abilitazione potrà elaborare il piano in prima persona. I tecnici abilitati sono: Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari e Agrotecnici, professionisti operanti in discipline economiche⁴ iscritti ai relativi albi/ordini professionali;
4. Per cooperative e società di conduzione agricole di cui all'art.2 del D.Lgs. 94/2004 e ss.mm.ii.: allegare statuto ed atto costitutivo in copia ed elenco dei soci attestante le condizioni di accesso di cui all'art. 6, comma 3, lettera b);
5. Nel caso di giovani che siano già in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, allegare copia della documentazione comprovante in duplice copia (titoli di studio, attestati di frequenza a corsi, estratti conto INPS);
6. Nel caso di società di capitali, allegare deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, etc.) per la presentazione della domanda di aiuto;
7. Nel caso in cui il PSA preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1, allegare un preventivo di spesa e dichiarazione del fornitore e/o del produttore redatta in carta intestata originale, in duplice copia, attestante che il prodotto/servizio è introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo⁵.

L'istruttoria, a cura del RdS, è finalizzata a verificare per ogni singola domanda di aiuto, la presenza della suddetta documentazione.

La mancanza dei documenti di cui ai punti 1 e 3 determina la non ricevitività della domanda di aiuto.

⁴ Nel caso in cui la redazione del Piano di Sviluppo Aziendale sia eseguita da un professionista operante in discipline economiche è necessaria anche la partecipazione e la firma di un tecnico abilitato nelle discipline agronomiche di cui sopra.

⁵ È sufficiente la presentazione di un solo preventivo.

Articolo 10

Criteri di selezione

Per l'accesso all'aiuto forfettario le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri indicati di seguito riportati (approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza conclusa il 04/03/2016).

Principio	Criterio	Punteggio Attribuito	Peso	Note
1. Competenze dell'insediato	Laurea in ambito agrario ed equipollente – Punti 20	20	Max 23,5%	Punteggi non sommabili
	Diploma in ambito agrario ed equipollente – Punti 15	15		
	24 mesi di anzianità in qualità di dipendenti e/o coadiuvanti di azienda agricola – Punti 15	15		
	Laurea - Punti 10	10		
	Diploma – Punti 7	7		
2. Insediamento in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane	Altre aree	10	Max 17,6 %	I tre sub-criteri non sono sommabili
	Insediamento in aree protette, aree Natura 2000	13		
	(Insediamento in aree montane Direttiva 75/268/CE)	15		
3. Valore iniziale della PLS (SO)	Oltre € 100.000,00 e fino al massimo di SO (€ 150.000,00 previsto per l'accesso alla misura)	30	Max 37,5%	
	da € 70.000,00 a € 99.999,99	27,5		
	da € 10.000,00 a € 69.999,99	25		
4. Innovazione	Grado di innovazione, a condizione che il piano aziendale preveda azioni orientate all'innovazione per almeno il 20 % dell'aiuto della sottomisura 6.1	20	23,5%	Il grado di innovazione si misurerà rispetto a beni e/o servizi che sono stati introdotti sul mercato italiano da non più di due anni, al momento della presentazione della domanda di aiuto, anche rispetto ai processi/pratiche innovative, anche dal punto di vista della riduzione dell'impatto ambientale e dell'efficienza dell'uso delle risorse naturali.

Punteggio massimo 85.

Saranno ammesse proposte che raggiungono un **punteggio minimo pari a 35**. A parità di punteggio è data precedenza all'impresa/società con il titolare/rapresentante legale più giovane.

10.1 Modalità di attribuzione dei punteggi alle domande di aiuto

I punteggi relativi a ciascun principio/criterio di selezione di cui all'art. 10 del presente bando verranno così applicati:

1. Competenze dell'insediato: ai fini dell'attribuzione del punteggio è necessario che alla domanda di aiuto sia allegata copia della documentazione comprovante e/o titoli di studio;
2. Insedimento in aree protette, aree Natura 2000 o aree Montane: il punteggio viene attribuito d'ufficio in base alla localizzazione dell'azienda agricola;
3. Valore iniziale della PLS (SO): il punteggio viene attribuito in base alla dimensione economica dell'azienda, espressa in termini di SO;
4. Innovazione: il punteggio viene attribuito a condizione che siano soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:
 - a) il PSA prevede azioni orientate all'innovazione per almeno il 20% dell'aiuto della sottomisura 6.1;
 - b) sono allegati alla domanda di aiuto il preventivo di spesa e la dichiarazione del fornitore e/o del produttore attestante che il prodotto/servizio sia stato introdotto sul mercato italiano da non più di due anni rispetto alla data del preventivo.

Articolo 11

Valutazione e selezione delle domande di aiuto

Le domande di aiuto pervenute saranno istruite secondo le modalità di cui alle D.A.R. (Disposizioni Attuative Regionali) in corso di approvazione.

Al termine del processo di istruttoria viene pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://www.basilicatapsr.it>), contenente:

1. Domande di aiuto pervenute
2. Domande di aiuto ammesse e finanziabili;
3. Domande di aiuto ammesse e non finanziabili per carenza di fondi;
4. Domande di aiuto non ammesse, con le relative motivazioni.

Entro **15 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria è ammessa la presentazione del ricorso gerarchico, ovvero al RdS. In caso di accoglimento dei ricorsi viene approvata la nuova graduatoria.

I richiedenti la cui domanda di aiuto sia ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi, potranno confermare integralmente la medesima domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata nella seconda finestra (art. 8) del presente bando, trasmettendo l' "Allegato 4 – Conferma della domanda di aiuto", debitamente compilato, sottoscritto e corredato da documento di riconoscimento in corso di validità, mediante raccomandata A/R da inviare a:

Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale
Via Vincenzo Verrastro, 10 – 85100 POTENZA

Sulla busta deve essere ben visibile:

- il mittente;
- la dicitura: **Conferma di partecipazione al bando sottomisura 6.1 – Seconda finestra – Non aprire.**

Nel caso in cui il richiedente voglia presentare un differente PSA nella seconda finestra sarà necessario generare una nuova domanda di aiuto sul portale SIAN e ripresentare la documentazione secondo le modalità previste dagli articoli 8 e 9 del presente bando. Anche in tal caso è necessario che la partita IVA agricola sia stata attivata da non oltre 12 mesi dal rilascio sul portale SIAN della nuova domanda di aiuto.

Articolo 12

Avvio e conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale

Il RdS predispone e consegna al beneficiario il “provvedimento individuale di concessione del sostegno”. Quest’ultimo è avvertito dal RdS tramite annuncio sul sito del PSR Basilicata e comunicazione via PEC. Dopo 60 (sessanta) giorni consecutivi, la mancata sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno equivale a rinuncia alla realizzazione dell’operazione (fatto salvo cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS).

Il PSA deve necessariamente essere avviato entro 9 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del “provvedimento individuale di concessione del sostegno”.

Si precisa che l’avvio del PSA viene determinato sulla scorta della data del primo pagamento.

L’avvio del PSA deve essere notificato al RdS, esclusivamente via raccomandata A/R, trasmettendo l’ “Allegato 5 – Comunicazione di avvio del PSA”, debitamente compilato e corredato da fattura e liberatoria.

Il PSA, ex sottomisura 6.1, deve essere **completato entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del “provvedimento individuale di concessione del sostegno”.**

Sarà l’ultimo pagamento a definire la piena attuazione del PSA (fattura, liberatoria e bonifico).

Articolo 13

Pagamenti

Nel corso della realizzazione di una operazione un beneficiario potrà accedere a pagamenti secondo il seguente schema:

1. **Prima rata, pari al 70%** dell’aiuto forfettario assegnato, dietro stipula di apposita fidejussione per il 100% dell’importo anticipato;
2. **Seconda rata, pari al 30%** dell’importo dell’aiuto, previa verifica della completa e corretta attuazione del PSA. Il completamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PSA dovranno risultare da relazione finale redatta, firmata e timbrata da un tecnico abilitato e da eventuale visita in azienda (secondo le modalità descritte nello specifico manuale di istruttoria delle domande di pagamento).

Le domande di pagamento devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all’ UECA - Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza.

Articolo 14

Gestione delle Domande di Pagamento

La procedura per i controlli della domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell’OP, eventualmente integrate dall’ UECA.

Articolo 15

Approccio integrato: le sottomisure attivabili

L'adesione alla sottomisura 6.1 secondo l'approccio integrato è possibile a condizione che il potenziale beneficiario dichiari, nella Sezione 4 del PSA, di attivare obbligatoriamente la sottomisura 4.1.

L'eventuale dichiarazione di attivazione delle altre sottomisure (3.1 e 4.4) dovrà essere specificata nella **Sezione 4** del PSA (Allegato 3).

Le modalità di partecipazione alle sottomisure 4.1, 3.1 e 4.4 saranno specificate negli appositi **bandi di sottomisura riservati ai giovani agricoltori** finanziati con la sottomisura 6.1, i quali saranno pubblicati **prima dell'apertura della seconda finestra di cui al presente bando.**

Articolo 16

Impegni specifici collegati alla sottomisura

La sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

1. obblighi derivanti da quanto previsto dall'art. 71 del Reg. 1303 / 2013 in tema di stabilità delle operazioni (vincoli di inalienabilità e destinazione d'uso);
2. obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
3. obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 6.1;
4. obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
5. obbligo di avviare il PSA entro 9 mesi;
6. obblighi legati al rispetto dei tempi di realizzazione del PSA entro un massimo di 36 mesi;
7. obbligo a custodire la documentazione in sicurezza, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo e verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati. Detta custodia dovrà essere assicurata per almeno tre anni dalla chiusura del PSR Basilicata 2014 – 2020 e cinque anni dall'ultimo pagamento;
8. obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
9. obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'Allegato III del Reg. UE 808/2014;
10. obbligo di restituzione delle somme percepite e non utilizzate, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali;
11. obbligo di conseguimento della capacità professionale entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto forfettario, se tale necessità è prevista nel piano aziendale;
12. obbligo di conduzione dell'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto forfettario;
13. obbligo ad essere conforme all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/13, ("Agricoltore in attività") entro 18 mesi dalla data di insediamento.

Articolo 17

Revisioni del PSA e proroghe

Nel corso dell'attuazione del PSA potrebbe nascere l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a revisioni del piano o a proroghe.

Revisioni del PSA

Si fa riferimento a cambiamenti rispetto al piano originale che non comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e che non inficiano la finanziabilità stessa.

Non saranno ammesse revisioni in sanatoria (vale a dire revisioni richieste dopo aver eseguito le attività o richieste dopo la scadenza del provvedimento individuale di sostegno), fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore (art. 2 Reg. UE 1306/2013).

Le revisioni saranno concesse previa nota del RdS e del RdP.

Proroghe

Non sono ammesse proroghe, salvo il verificarsi di cause di forza maggiore da dimostrare al RdS.

Le eventuali proroghe richieste dai beneficiari saranno esaminate e concesse da parte del RdS e del RdP.

Articolo 18

Riduzioni, esclusioni, revoche e recuperi e sanzioni

Il Quadro sanzionatorio del PSR Basilicata è impostato in riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Legge n° 898 del 23/12/1986, di conversione del D.L. 701/1986;
- Regolamento UE n° 1306 del 17/12/2013
- Regolamento Delegato UE n° 640 del 11/03/2014
- Regolamento di Esecuzione UE n° 809 del 17/07/2014;

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. UE 809/2014, si riporta il seguente quadro:

“Se un caso di inadempienza che è oggetto dell'applicazione di sanzioni in conformità al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione è anche oggetto di revoche o sanzioni in conformità al titolo II, capi III e IV, o al titolo III di detto regolamento:

- le riduzioni, i rifiuti, le revoche o le sanzioni di cui al titolo II, capi III e IV, o al titolo III del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano in relazione ai regimi di pagamento diretto o alle misure di sviluppo rurale che rientrano nell'ambito del sistema integrato;*
- le sanzioni di cui al titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 si applicano all'importo totale dei pagamenti da erogare al beneficiario interessato, a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che non sono soggetti alle riduzioni, ai rifiuti, alle revoche o alle sanzioni di cui alla lettera a).*

Le riduzioni, i rifiuti, le revoche e le sanzioni di cui al primo comma si applicano in conformità all'articolo 6 del presente regolamento, ferme restando le sanzioni supplementari previste da altre disposizioni unionali o dalla normativa nazionale.

Tutte le procedure di riduzione, esclusione, sanzioni, recuperi, avviati dall'Organismo Pagatore o dal soggetto da questi delegato, vedono l'apposito verbale trasmesso al Beneficiario ed al RdM / RdS, che con proprio atto adotta il conseguente provvedimento.

In riferimento agli importi indebitamenti erogati, come da art. 7 del Reg. UE 809/2014:

“In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.

- 1. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.*
- 2. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*
- 3. L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario.*

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi fattuali rilevanti per il calcolo del pagamento, il primo comma si applica solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro 12 mesi dalla data del pagamento”.

Lo schema attuativo sanzionatorio sarà oggetto di specifico atto approvato successivamente.

Articolo 19

Recesso / rinuncia dagli impegni

Il recesso per rinuncia volontaria comporterà la **decadenza totale degli aiuti di cui alla sottomisura 6.1 e delle altre sottomisure eventualmente attivate nell'ambito dell'approccio integrato** ed il recupero delle relative somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Non sarà invece ammesso nei seguenti casi:

1. dopo che al beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
2. quando è stata violata la procedura per la pronuncia della decadenza degli aiuti;
3. quando è stata inviata al beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento del controllo in loco.

Articolo 20

Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. (UE) 1306/2013, sono riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;

- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La documentazione probante deve essere notificata dal beneficiario al RdS, e per conoscenza all'Organismo Pagatore AGEA, entro 15 giorni lavorativi, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è nella condizione di provvedervi.

Articolo 21

Il responsabile di procedimento

Il RdS è il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio Politiche di Sviluppo Rurale.

Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Angelo Pandolfo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando è necessario inoltrare gli eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.sviluppo.rurale@cert.regione.basilicata.it.

Articolo 22

Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di aiuto ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.basilicatapsr.it, sino a quando quest'ultimo sarà operativo ovvero sul sito che eventualmente lo sostituirà.

Articolo 23

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- e) la revoca del finanziamento concesso;
- f) l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;

- g) l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- h) l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Articolo 24

Allegati

- Allegato 1 – Calcolo SO
- Allegato 2 - Dichiarazione di avvenuta presa atto dei vincoli e delle opportunità del bando e autorizzazione al trattamento dei dati personali
- Allegato 3 - Piano di Sviluppo Aziendale
- Allegato 4 – Conferma della domanda di aiuto
- Allegato 5 – Comunicazione di avvio del PSA
- Allegato 6 – Relazioni parentali e di affinità